

Allegato 2 al Contratto quadro nazionale fisioterapia del 1° aprile 2014

Accordo sulla Commissione paritetica di fiducia (CPF)

tra la

Associazione Svizzera di Fisioterapia (physioswiss)

e

tarifsuisse ag,

nonché i suoi

assicuratori malattie affiliati

(qui di seguito denominati assicuratori)

Visto l'art. 10 del contratto quadro nazionale del 1° aprile 2014, le parti concordano quanto segue:

Art. 1 Costituzione di una Commissione paritetica di fiducia

Visto l'art. 10 del contratto quadro nazionale del 1° aprile 2014, i partner contrattuali nominano una Commissione paritetica di fiducia (CPF) come istanza di conciliazione contrattuale con competenza per tutti i cantoni.

Art. 2 Compiti

¹La CPF funge da istanza di conciliazione prearbitrale per tutte le divergenze derivanti dall'applicazione della convenzione tariffale.

²La CPF può elaborare proposte di conciliazione.

³Nell'elaborazione di tali proposte, la CPF tiene in considerazione aspetti di efficacia, adeguatezza ed economicità.

Art. 3 Competenze

¹La CPF non ha alcun potere decisionale.

²Le sue proposte di conciliazione sono soggette all'unanimità.

Art. 4 Organizzazione della CPF

¹La CPF è composta in modo paritetico. Essa si compone di:

- a. due rappresentanti di physioswiss;
- b. due rappresentanti degli assicuratori.

²I partner contrattuali nominano due sostituti ciascuno.

³physioswiss assume la presidenza.

⁴tarifsuisse gestisce la segreteria della CP. tarifsuisse può trasferire la gestione della segreteria a un terzo purché siano garantite la riservatezza e la protezione dei dati.

⁵La CPF può stabilire l'iter della procedura in un regolamento.

⁶Le richieste alla CPF devono essere indirizzate alla segreteria della CPF.

Art. 5 Coinvolgimento di esperti

La Commissione è autorizzata a coinvolgere degli esperti o a prendere altre misure per il chiarimento di controversie.

Art. 6 Procedura

¹Una richiesta alla CPF deve comprendere un'istanza, la motivazione nonché i documenti necessari per la valutazione. La CPF può prevedere un formulario da compilare obbligatoriamente per la richiesta. Una richiesta alla CPF non serve ad osservare il termine.

²La CPF elabora una proposta di conciliazione entro quattro mesi dalla ricezione della documentazione completa. Se ciò non fosse possibile, ne informa le parti per iscritto.

³Le riunioni della CPF sono messe a verbale.

⁴La commissione comunica le sue proposte di conciliazione per iscritto.

⁵Se la CPF non fosse in grado di sottoporre una proposta di conciliazione entro quattro mesi dalla ricezione della documentazione completa o se una delle parti rifiutasse la proposta di conciliazione, è possibile adire il tribunale arbitrale competente.

⁶Di norma non è prevista la pubblicazione delle proposte di conciliazione della CPF; tuttavia, fatto salvo l'anonimato, la CPF può deliberare la pubblicazione all'unanimità.

Art. 7 Finanziamento

¹Il compenso dei propri rappresentanti è a carico delle parti contrattuali. I costi del segretariato sono divisi a metà.

²Per le parti la procedura è per principio a pagamento. La parte attrice è tenuta a pagare un anticipo sulle spese affinché la CPF dia seguito alla richiesta. La CPF decide nella sua proposta di conciliazione circa l'imposizione dei costi in ragione della vittoria o della soccombenza delle parti nella proposta di conciliazione elaborata dalla CPF.

³La CPF può decidere eccezioni dell'obbligo di sostenere le spese. Non vengono né assegnati né pagati indennizzi delle parti.

Art. 8 Entrata in vigore

¹Questo accordo entra in vigore al 1° aprile 2014.

²Il presente accordo è parte integrante del contratto quadro nazionale del 1° aprile 2014.

Berna, il 9 aprile 2014

physioswiss

.....
Roland Paillex
Presidente

.....
Dr. Bernhard Kuster
Segretario generale

A nome degli assicuratori indicati come parti contrattuali nonché - per quanto riguarda le regole che definiscono i diritti e i doveri di tarifsuisse - per sé stessa:

Berna, il 9 aprile 2014

tarifsuisse ag

.....
Markus Caminada
Direttore

.....
Juerg B. Reust
Responsabile assistenza ambulatoriale